

BOMPIERI FAMILY FOUNDATION – FONDAZIONE ETS

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "BOMPIERI FAMILY FOUNDATION – FONDAZIONE ETS", che assume la forma giuridica di fondazione.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel comune di Monzambano (MN). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma il mero obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

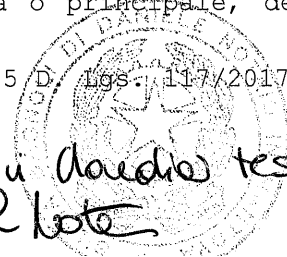
Articolo 2

Finalità e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

Bompieri F.F.
#Chiedeteci la sede

Sandrucci Claudio teste
Stefano Boggioli teste



- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività sopra elencate saranno svolte dalla Fondazione senza scopo di lucro e con particolare riferimento alla gestione di un asilo nido.

Nel dettaglio, la Fondazione si propone di accogliere tutti i bambini di ambo i sessi con età ancora non sufficiente per frequentare la scuola materna e favorire

la formazione della loro personalità in collaborazione con le loro famiglie.

La Fondazione accoglie tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione, salvaguardando le rispettive differenze e specificità come condizione di una maggiore ricchezza di espressioni.

Per l'attuazione di tale scopo la Fondazione, oltre alla gestione dell'asilo nido, può inoltre intraprendere iniziative volte ad offrire ulteriori opportunità formative, educative e di socializzazione a bambini e adulti anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

Tali servizi sono gestiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riguardo agli orientamenti pedagogici adottati per gli asili nido statali e/o comunali.

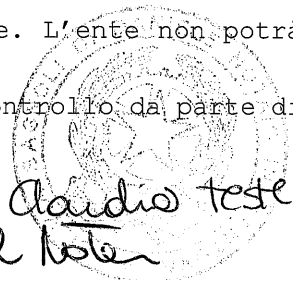
La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e delle Regioni limitrofe. Nel rispetto delle normative vigenti, la Fondazione svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore delle famiglie residenti o con occupazione lavorativa nel Comune di Monzambano, al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi predisposti e approvati da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di

Bompe' Ers
Indirizzo: 10/11

Sandrucci Claudio teste
Siree Bognal test



enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3

Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da quanto conferito con la dotazione iniziale, che costituisce il fondo di dotazione iniziale, così come indicato dall'atto costitutivo e non inferiore all'ammontare minimo previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore. Il fondo di dotazione potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti, donazioni ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- avanzi di amministrazione, sopravvenienze attive e parti di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere

destinate a incrementare il patrimonio;

- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, a destinazione vincolata.

Le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse della Fondazione, nonché ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, come meglio specificato all'art.6.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

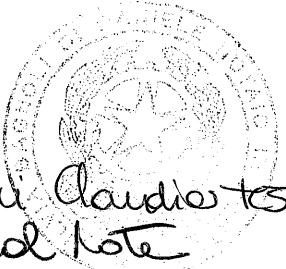
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Mezzi finanziari

Bonfio Edo
Stefano di Tella

Sandrucci Claudio teste
Stefano Bignardi teste



La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) redditi e rendite derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- b) entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.lgs. 117/2017);
- c) eventuali contributi, donazioni ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Articolo 7

Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

Il Presidente;

Il Consiglio di amministrazione;

Il Direttore;

l'Organo di controllo;

l'Organo di Revisione Legale (eventualmente nominato al verificarsi delle

condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

Articolo 8

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo, nella seduta di insediamento presieduta dal Consigliere più anziano di età, tra i propri membri a maggioranza assoluta di voti. La votazione avviene con voto palese. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Nella medesima seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori da esprimere in forma segreta, un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali.

Bamfr' ES
Hezbollah test

Saidrii Claire test
Shiee Bayuel Rohan

dell'Ente;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente. La nomina avviene con le seguenti modalità: tutti i componenti saranno designati da parte del rappresentante legale del Fondatore. Si applica l'articolo 2382 Codice civile, pertanto non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 11

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Entro il suddetto termine di scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche erogati compensi, indennità di carica o gettoni di presenza, purché siano, sotto l'aspetto quantitativo, proporzionali all'attività svolta per il proprio mandato e al volume delle entrate della Fondazione e sempre che tale erogazione non configuri una distribuzione indiretta di utili, vietata, o non sia vietata dalla legge. La possibilità di deliberare compensi, indennità di carica, o gettoni di presenza eccedenti il limite imposto viene meno nel caso si rientri nella casistica dell'art. 6, comma 2, del Decreto-legge n. 78/2010.

Articolo 12

Decadenza e cessazione dei Consiglieri

La decadenza degli amministratori opera nei casi e con le modalità indicate dall'art. 8 commi 13, 14 e 15 della L.R. n. 1/2003, in quanto compatibili.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica.

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

A seguito delle dimissioni presentate da un consigliere l'Organo Amministrativo dovrà riunirsi al fine di prenderne atto e di deliberare gli opportuni

Bonfio Edo
Pizzarello Ivano

Sandrucci Claudio teste
Pizzarello Ivano

provvedimenti. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, da recapitarsi agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima delle sedute, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.

L'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio, dei regolamenti, e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento dell'ente, le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte anch'esse con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione dell'Ente.

Il Direttore, o in sua assenza il Vice Direttore, della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore e del Vice Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Articolo 15

Compiti del Consiglio di Amministrazione

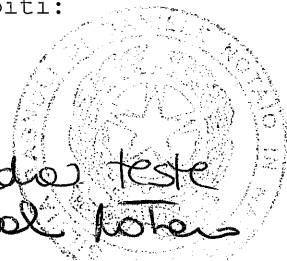
Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente.

Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;

Bompe Eto
Eleonora Telli

Sandra Aadio teste
Stefie Bayuel teste



- definisce gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
- verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti;
- approva lo statuto e le relative modifiche;
- approva i regolamenti della Fondazione e le relative modifiche;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 esperibili dalla Fondazione, nei limiti di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- approva il bilancio di previsione, il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- delibera la dismissione e l'acquisto di beni immobili;
- approva la dotazione organica della Fondazione, su proposta del Direttore;
- nomina il Direttore della Fondazione e il Vice Direttore della Fondazione;
- nomina l'Organo di controllo e di Revisione;
- autorizza il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio;
- designa i rappresentanti della Fondazione presso altre fondazioni, enti o istituzioni;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera in merito ai compensi e alle indennità da riconoscere a favore degli amministratori;
- delibera su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i

terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Direttore Generale alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Articolo 16

Il Direttore

Il Direttore è il responsabile della gestione dell'azienda.

Il rapporto di lavoro tra la Fondazione e il Direttore è regolato da apposito contratto.

Il Direttore rimane in carica per 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il trattamento economico sarà concordato tra le parti contraenti, tenuto conto della professionalità della figura individuata. L'incarico di Direttore è compatibile con altri incarichi.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti non specificamente attribuiti agli altri organi dell'Ente, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore che sostituisca il Direttore qualora ciò si renda opportuno in ragione dell'incarico affidato al Direttore medesimo e nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Articolo 17

L'Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo.

Bomp. Go
Roberto M. M.

Sandra Claudia Teste
Stefano Bignardi

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017, articoli 5, 6, 7 e 8;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14

del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

L'Organo di Revisione Legale

L'organo di Revisione Legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 oppure qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione Legale garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'ente e redige apposita relazione inerente al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio.

Articolo 19

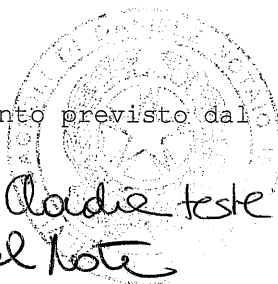
Bilancio d'esercizio e di previsione

L'esercizio sociale dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal

Bomp & EV
Prodotto e testé

Sandrucci Claudio teste
Stefano Bagnoli teste



D. Lgs. 117/2017 e ai successivi decreti attuativi collegati.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Ente approva entro il mese di dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Articolo 20

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23

Norme generali di funzionamento

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 e, in subordine e in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Bonifazi Eto

Flavia Bellodi teste

Sandrucci Claudia teste

Flavia Bignardi teste

